



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6082 del 2015, proposto da Carlo Ambrosio, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alfonso Capotorto e Ciro Sito, con domicilio eletto presso l'Avv. Francesco Mangazzo, in Roma, via G.G. Belli n. 39;

contro

Comune di San Giuseppe Vesuviano, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 6712/2014, resa tra le parti, concernente la sospensione e, successivamente, la demolizione di opere edili abusive e la loro acquisizione al patrimonio comunale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 112 del 5 dicembre 2011, il Comune di San Giuseppe Vesuviano, ordinava all'odierno Appellante la demolizione delle opere abusivamente realizzate su fondo di proprietà, consistenti nella realizzazione di:

- un piano seminterrato rispetto al piano strada della superficie complessiva di circa mq. 400 e una volumetria di mc. 1.280;
- un piano terra della superficie complessiva di circa mq. 305 e una volumetria di mc. 1.280, con portici aperti sui lati est e sud di mq. 32 e mq. 85;
- un altro manufatto distante dalla struttura, composto da un piano terra della superficie complessiva di mq. 200 e una volumetria di mc. 1.000, con portici in legno sui lati ovest e sud di mq. 37 e mq. 32;
- una tettoia aperta con struttura in legno e copertura in tegola distaccata dalle strutture, avente superficie di mq. 90 e altezza di mt. 3,50 al di sotto della quale sono installati un forno, un barbecue ed un angolo cottura, nonché, ricavato un servizio igienico in muratura della superficie di mq. 5 e altezza di mt. 2,50;
- una piscina di forma rettangolare tra i due manufatti, di circa mq. 180, con adiacente locale interrato in muratura di circa mq. 20 e altezza di mt. 3,00".

Con verbale del 18 aprile 2012, l'Amministrazione accertava l'inottemperanza all'ordine impartito e, con atto del 4 giugno successivo, dichiarava l'acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti abusivi.

L'Appellante impugnava i provvedimenti da ultimo citati innanzi al Tar Campania, Napoli, con ricorso iscritto al n. 3907/2012 deducendone l'illegittimità, per quanto di interesse nel presente giudizio, per avere l'Amministrazione proceduto in pendenza della domanda di condono presentata ai sensi della L. n. 326/2003 il 9 dicembre 2004.

Il Tar, con sentenza n. 6712 del 17 dicembre 2014, respingeva il ricorso affermando, relativamente al richiamato profilo, che *“la presentazione della domanda di condono e del permesso in sanatoria non determinano l'improduttività di effetti della disposta acquisizione”*.

L'Appellante impugnava la sentenza con appello depositato l'8 luglio 2015 riproponendo unicamente l'illustrata censura di primo grado.

L'Amministrazione non si costituiva in giudizio.

All'esito dell'udienza del 25 novembre 2021, l'appello veniva deciso.

Con un unico motivo, l'Appellante censura la decisione di primo grado deducendo *“error in iudicando - illogicità manifesta – omesso esame di n punto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione art. 44 L.n. 47/85 in relazione all'art. 39 L. n. 724 del 1994 e all'art. 32 L. 326/03”*.

Afferma l'Appellante che la presentazione dell'istanza di condono *ex art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003*, avrebbe dovuto, in virtù del rinvio in esso contenuto, determinare l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 44 della L. n. 47/1985, a norma della quale, in pendenza del termine per la presentazione delle istanze di condono, sono sopresi i procedimenti sanzionatori con conseguente inefficacia delle misure repressive adottate.

La presentazione dell'istanza di condono, a parere dell'Appellante, in quanto intervenuta il 9 dicembre 2004 (in pendenza del termine utile), avrebbe dovuto imporre all'Amministrazione la concessione del permesso di costruire in sanatoria o, in alternativa, la necessità di riesaminare l'intera fattispecie *“con conseguente cessazione di ogni efficacia lesiva dell'ordinanza impugnata risultando in tal modo privi di efficacia anche il verbale di inottemperanza ed il decreto di gratuita acquisizione al patrimonio comunale impugnato”* (pag. 5 dell'appello).

L'appello è infondato.

Circa la specifica questione deve riconoscersi che la giurisprudenza non è stata sempre univoca.

Si è talvolta affermato che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità determini l'inefficacia della misura demolitoria facendo sorgere, in capo all'Amministrazione, l'obbligo di rivalutare l'abuso pervenendo ad una nuova pronunzia, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse dell'originaria impugnazione (Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1540).

In altre occasioni si è, invece, sostenuto che la pendenza dell'istanza determini una situazione di inefficacia della misura impugnata solo temporanea, destinata a cessare una volta definito il procedimento di sanatoria (Cons. Stato, Sez. II, 19 febbraio 2020 n. 1260).

L'orientamento più recente, al quale il Collegio ritiene di aderire, è conforme alla posizione da ultimo richiamata che riconosce all'istanza di sanatoria il solo effetto di impedire temporaneamente che la misura repressiva venga portata ad esecuzione, senza necessità.

La definizione del procedimento in senso sfavorevole, con provvedimento espresso o per silenzio, determinerà la “*riespansione*” dell'originario ordine di demolizione che riacquisterà efficacia senza necessità di ricorrere all'adozione di ulteriori provvedimenti.

Tale posizione è da ritenersi maggiormente coerente con il principio di certezza delle situazioni giuridiche che, come già affermato dalla Sezione, subirebbe un *vulnus* qualora si riconoscesse al privato sanzionato la possibilità, mediante la semplice reiterazione di istanze di sanatoria, di precludere il dispiegamento degli effetti propri della misura impugnata innescando “*un procedimento ricorsivo senza fine perché il soggetto sanzionato potrebbe rinnovare (senza limitazioni di alcun genere) la domanda a seguito della riadozione di quel provvedimento*” (Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2021, n.1432).

Nessuna riedizione del provvedimento demolitorio era, pertanto, necessaria in ragione della sola presentazione dell'istanza di condono che, come rilevato, non comporta la definitiva inefficacia della misura originaria né la necessità, per l'Amministrazione, di rideterminarsi.

Per quanto precede, l'appello deve essere respinto.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'Amministrazioni intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Poppi

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO